

DECRETO LEGGE “RILANCIO”

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92

Il Decreto Rilancio ha incrementato di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi della legge 104 del 1992.

Anche per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti salgono complessivamente a 18 giorni. Ai tre giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si sommano le ulteriori dodici giornate “straordinarie” da utilizzare nei mesi di maggio e giugno (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi fruibili a scelta tra maggio e giugno = 18 giorni complessivi).

I permessi possono essere fruiti anche a ore.

Per utilizzare tali permessi, se già si fruisce dei permessi ordinari, non è necessario fare una nuova domanda ma è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro o l'amministrazione.

Al personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID - 19 e del comparto sanità.

A CHI SPETTANO

Possono fruire dei permessi lavorativi Legge 104:

- I lavoratori riconosciuti portatori di handicap grave.
- I lavoratori dipendenti pubblici e privati, genitori di figli disabili gravi.
- Il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il secondo grado.
- I parenti o gli affini di terzo grado solo al sussistere di determinate condizioni.

Si ricorda che:

- Se il lavoratore è in CIG/FIS con sospensione a zero ore i permessi non vengono concessi, se è in CIG/FIS con riduzione di orario il numero di permessi viene riproporzionato.
- I giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano.
- I giorni di permesso sono compatibili con il Congedo COVID - 19.
- I permessi sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa in smart-working.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

WWW.ITALUIL.IT